

ROMA, 25 MARZO 2017

PERIODICO D'INFORMAZIONI RAPIDE

La "Messa Pagina"



DIRPUBBLICA

Federazione del Pubblico Impiego
www.dirpubblica.it



OPERAZIONE SANAINL

*(aiutateci a sanare, e quindi a rendere utile al Paese,
la nuova Agenzia denominata Ispettorato Nazionale
del Lavoro)*

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato istituito con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 [1] sotto forma di Agenzia (esattamente come quella delle Entrate e/o delle Dogane) ".... ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ... per le ispezioni del lavoro ... che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL" [2] ed è operativo dal giorno 01/01/2017 [3].

Come abbiamo già avuto modo di stigmatizzare, nel neo Ispettorato operano sia gli ex Ispettori del Lavoro, sia gli ex Ispettori dell'INPS e dell'INAIL, con identiche attribuzioni, ma con diversi contratti e ovviamente diversi trattamenti economici. Medesimo discorso per i difensori dell'Istituto, per i quali a parità di mansioni (la rappresentanza in giudizio), corrispondono differenze retributive e di status (quelli provenienti dal parastato sono tutti avvocati iscritti all'albo, con contratto di livello dirigenziale; quelli provenienti dal ministero pur essendo avvocati, non possono iscriversi all'albo e percepiscono stipendi da semplice funzionario).

Ma non è finita: tale ente eredita l'illegittima condizione degli incarichi dirigenziali conferiti sulla base del 6° comma dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001. Si tratta di quel tipo di abuso (incarichi dirigenziali "temporanei" da conferire a professionalità esterne, dati a funzionari interni graditi dall'Establishment) per il quale DIRPUBBLICA ha già ottenuto dal TAR Lazio una sospensiva [4] contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (il de cuius dell'INL). È questa un'illecita pratica, ancora più scandalosa degli incarichi dirigenziali dati nelle Agenzie Fiscali, stigmatizzati dalla Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 ottenuta da DIRPUBBLICA, che viene attuata da numerose Amministrazioni Pubbliche aggirando la regola costituzionale del pubblico concorso. Non solo, quindi, non vengono banditi nuovi concorsi per sopperire all'approvvigionamento di nuove professionalità, ma addirittura si tralasciano vincitori e idonei di precedenti graduatorie in corso di validità preferendo loro funzionari scelti senza garanzie d'imparzialità.

Difatti, allorquando l'INL non era ancora divenuto operativo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva avviato una procedura di interpello finalizzata ad acquisire

**NE FACESSE UNA
GIUSTA!**

DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: 06.5590699; fax: 06.5590833 –

www.dirpubblica.it - info@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it –

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

le disponibilità del Personale dirigenziale, in corso di trasferimento, a coprire le sedi interregionali e territoriali della nuova Agenzia.

Pur non essendo previsto che a quella procedura vi potessero partecipare funzionari privi della qualifica dirigenziale, il 1° febbraio 2017 è stata resa nota la chiusura dell'interpello, con la pubblicazione di un elenco delle strutture e dei nominativi dei "dirigenti assegnati", tra cui, per l'appunto, figurano funzionari ai quali, in precedenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva conferito incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Come se non bastasse, in data 15 marzo 2017, la nuova Agenzia ha reso noto di aver conferito ai predetti "dirigenti" (compresi cioè i funzionari con incarico ex art. 19, co. 6, cit.) anche ulteriori incarichi ad interim.

Poiché è necessario sgombrare il campo dagli "incarichi esterni dati agli interni" e alla connessa, quanto inefficiente, pratica degli interinati, prima ancora di affrontare il tema delle disomogeneità interne, si debbono impugnare dinanzi al Tar Lazio, **entro e non oltre il 31/03/2017**, dette illegittime procedure chiamando in causa, questa volta, il neo costituito Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A parere di questa Federazione, la necessità di avviare il predetto, nuovo contenzioso risponde non solo all'esigenza di garantire una legittima parità di condizioni (e quindi una giusta prospettiva di progresso) fra funzionari e dirigenti dell'INL, ma anche di assicurare l'efficienza della P.A. nel campo fondamentale del Lavoro nel Paese.

Il 10 marzo 2017 è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2016, con il quale si trasferiscono le prime risorse all'Ispettorato nazionale del lavoro e si individua la data di effettiva operatività dell'Agenzia al 1° gennaio 2017.



[1] Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – Gazzetta Ufficiale n.221 del 23/09/2015, supplemento ordinario n. 53 - Entrata in vigore il 24/09/2015.

[2] Articolo 1, 1° comma del D.lgs 149/2016 citato.

[3] Il 10 marzo 2017 è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2016, con il quale si trasferiscono le prime risorse all'Ispettorato nazionale del lavoro e si individua la data di effettiva operatività dell'Agenzia al 1° gennaio 2017.

REGOLAMENTO

Premesso che la Federazione DIRPUBBLICA agisce "... nell'interesse delle categorie rappresentate come pure del corretto ed imparziale funzionamento della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici" (art. 2, comma 2 dello Statuto) e che nel perseguimento di tali finalità deve completare tutte le azioni giurisdizionali già avviate e/o promuoverne delle altre al fine di dare piena realizzazione alla Sentenza della Corte Costituzionale, n. 37 del 17 marzo 2015, e da ultimo proseguire validamente l'azione già intrapresa nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla quale il Tar Lazio, Sezione III bis ha già emesso l'ordinanza di sospensione degli incarichi esterni n. 1228 del 15/03/2017, si apre una pubblica sottoscrizione che sarà disciplinata dalle norme del presente regolamento

ARTICOLO 1

È aperta una sottoscrizione per il conseguimento di un fondo complessivo di almeno € 7.000,00 (settemila/00) cui potranno partecipare sia singole persone fisiche o Enti, sia gruppi di persone fisiche e/o di Enti. Come accennato nelle premesse, tale fondo sarà destinato a coprire le seguenti spese:

- A. € 3.500,00 per affrontare il costo del ricorso introduttivo al TAR LAZIO;
- B. € 3.500,00 per la costituzione di un fondo necessario ad affrontare un'eventuale condanna alle spese.

ARTICOLO 2

Le partecipazioni potranno essere effettuate:

- A. inviando alla Sede DIRPUBBLICA di Via Giuseppe Bagnera 29 (00146 Roma) un assegno bancario, non trasferibile, senza data, dell'importo desiderato;
- B. effettuando un bonifico bancario con le seguenti coordinate (IBAN) IT2200832703210000000006494;
- C. con carta di credito cliccando sull'apposito pulsante PAYPAL posto in basso a destra del sito DIRPUBBLICA www.dirpubblica.it;
- D. in contanti presso la Sede che rilascerà formale ricevuta dell'avvenuto versamento.

I versamenti dovranno essere accompagnati dalla scheda di partecipazione (da inviare via e-mail o fax o da consegnare personalmente), allegata in calce, ove saranno indicati, soprattutto: le somme offerte e le relative causali; il nome o lo pseudonimo con il quale si gradisce essere riconosciuti (in mancanza, il Sindacato provvederà a indicare un nome di fantasia collegato, in qualche modo, al sottoscrittore); le modalità di restituzione delle somme versate nei casi previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento.

ARTICOLO 3

DIRPUBBLICA s'impegna formalmente a restituire, senza interessi e/o spese di qualsiasi natura, le quote ricevute pari o superiori all'importo unitario di € 50,00 (cinquanta/00), per le quali non sia stata espressa la rinuncia alla restituzione, relativamente a:

costo del ricorso qualora, per qualsiasi motivo, l'azione non sia intrapresa nel termine del 31/03/2017;

condanna alle spese se, nel momento della formazione della res iudicata, nulla fosse dovuto da DIRPUBBLICA per tale causa.

Non si darà luogo ad alcuna restituzione, nei seguenti casi:

- A. per i versamenti di importo unitario inferiore a € 50,00 (cinquanta);
- B. per rinuncia manifestata nella scheda di partecipazione, di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Regolamento, manifestata mediante la mancata compilazione della casella destinata alle modalità di restituzione delle somme versate;
- C. per i versamenti delle aziende, in caso di rilascio di fattura.

Gli assegni ricevuti saranno distrutti e la prova in fotocopia dell'avvenuta distruzione sarà inviata in formato pdf al mittente tramite posta elettronica o indirizzo postale; in mancanza saranno pubblicati sul sito internet www.dirpubblica.it il nome della Banca e i numeri identificativi dell'assegno distrutto.

L'eventuale resto sarà destinato alle finalità istituzionali di DIRPUBBLICA.

ARTICOLO 4

DIRPUBBLICA rilascerà fattura per i versamenti effettuati da quelle imprese che decideranno di pubblicizzare la loro attività sul sito www.dirpubblica.it, in occasione della raccolta fondi di cui al presente regolamento. Lo spazio e la durata della pubblicità, nonché i collegamenti con i siti istituzionali delle relative aziende, saranno separatamente concordati con la Segreteria Amministrativa DIRPUBBLICA.

ARTICOLO 5

DIRPUBBLICA dà formale garanzia sulla riservatezza dei dati ricevuti che saranno utilizzati solo ai fini interni, contabili e statistici.

ARTICOLO 6

La sottoscrizione ha inizio in data odierna. Per tutto ciò che concerne la presente procedura scrivere a info@dirpubblica.it; il fax è 065590833.

Roma, 25 marzo 2017

TABELLA allegata a “**LA MEZZA PAGINA**” del 25/03/2017 denominata SANAINL
Le caselle contrassegnate da tre asterischi sono obbligatorie

Nome e Cognome o denominazione del Gruppo	
Pseudonimo	
Luogo e data di nascita (per le persone fisiche)	
Attuale attività, qualifica e Ufficio o Azienda di appartenenza (per i gruppi indicare un qualsiasi riferimento locale, aziendale o altro).	
Tel., fax, cellulare <i>(obbligatorio per chi richiede fattura)</i>	
e-mail e/o indirizzo postale <i>(obbligatorio per chi richiede fattura)</i>	
*** Codice IBAN per le eventuali restituzioni (non verrà indicato da chi rinuncia alla restituzione)	
*** Importo Versato per il costo del ricorso introduttivo (articolo 1, comma 1, lettera A del Regolamento)	€ _____
*** Importo Versato per l'opposizione (articolo 1, comma 1, lettera B del Regolamento)	€ _____
TOTALE	€ _____
Estremi identificativi del versamento effettuato (data, CRO, ecc ... ecc...)	
Richiesta fattura (si riceverà una comunicazione)	SI NO
Luogo e data di compilazione della presente scheda.	